

# PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 90/X<sup>1</sup>



Consiglio Regionale della Calabria  
PROTOCOLLO GENERALE  
Prot. n. 48830 del 02.11.2015  
Classificazione 04.15.01

REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

**1<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE**  
**2<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE**

Deliberazione n. 142 della seduta del 27/10/2015.

**Oggetto:** Progetto di legge recante: "Fusione di Comuni. Modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 recante: "Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum."

Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) [Firma]

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_

Dirigente/i Generale/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. Luigi Bulotta

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente		X
6	Federica ROCCISANO	Componente		X
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il dirigente di Settore

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI:

- il d.lgs. 267/2000 – Testo unico sugli enti locali;
- la legge regionale n° 15/2006 – Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative dei Comuni;
- la legge regionale n° 13/1983 – Norme di attuazione dello Statuto per l’iniziativa legislativa popolare e per i referendum;
- l’art. 59 dello Statuto della Regione Calabria, che dispone in materia di iniziativa legislativa.

### PREMESSO:

- che i Consigli comunali dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta hanno deliberato all’unanimità la volontà di procedere alla fusione degli stessi in un unico Comune;
- che l’art. 15 – Modifiche territoriali fusioni ed istituzione di Comuni, del d.lgs. 267/2000 - Testo unico enti locali, tra l’altro, prevede: “A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.”;
- che la Regione Calabria ha regolamentato la materia con la l.r. n° 15/2006 e ss.mm.ii. “Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative di Comuni”;
- che l’art. 5 di detta l.r. detta norme in materia di fusione di Comuni ed in particolare il comma 3 recita: “L’istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di uno o più contermini deve essere preceduta da un referendum sulle delibere consiliari di fusione svolto secondo le vigenti disposizioni legislative regionali.”
- che, pertanto, sia la norma nazionale che quella regionale prevedono che per poter procedere alla fusione dei Comuni, che abbiano espresso questa volontà tramite delibere dei rispettivi Consigli Comunali, è necessario indire apposito referendum tra le popolazioni interessate;
- che la Regione Calabria ha normato l’istituto del referendum con la l.r. n° 13/1983 e ss.mm.ii. “Norme di attuazione dello Statuto per l’iniziativa legislativa popolare e per i referendum”
- in particolare l’art. 40 (Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali) al comma 1 prevede: “Prima di procedere all’approvazione di ogni progetto di legge che comporti l’istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l’effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.”

### CONSIDERATO:

- che l’art. 44 della stessa l.r. n° 13/1983 e ss.mm.ii. prevede che “il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole alla proposta.”
- che tale previsione sul quorum da raggiungere perché il referendum consultivo sia considerato valido, equiparandolo al quorum previsto per il referendum abrogativo, risulta particolarmente penalizzante per i procedimenti di fusione dei Comuni;
- che le iniziative di fusione interessano soprattutto piccoli comuni in cui parte degli elettori risultano iscritti all’AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero) che raramente partecipano alle consultazioni referendarie in argomento rendendo, di fatto, molto difficile il raggiungimento del quorum previsto con il conseguente rischio di impedire lo svolgimento del processo di fusione già deliberato dai Consigli comunali dei Comuni interessati;
- che occorre favorire ogni processo di aggregazione tra i Comuni calabresi che oggi risultano eccessivamente frammentati in tantissimi piccoli Comuni;
- che si rende, pertanto, necessario eliminare il quorum di validità ritenendo che l’eliminazione della soglia possa agevolare le iniziative comunali di fusione e dare un forte impulso ai processi diretti a rafforzare la governance delle istituzioni locali;

- che diverse Regioni (Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Veneto) hanno già modificato in tal senso la propria disciplina sul referendum consultivo territoriale per la fusione.

#### VISTO

l'allegato progetto di legge recante "Fusione di Comuni. Modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 recante "Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.", che costituisce parte integrante della deliberazione;

#### PRESO ATTO

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale);
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

#### PRESO ATTO

- che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;


**SU PROPOSTA** del Vice Presidente della Giunta regionale, prof. Antonio Viscomi, nella cui delega rientrano le competenze in materia di Enti locali, a voti unanimi,

#### DELIBERA


Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

- 1) di proporre al Consiglio regionale il progetto di legge recante "Fusione di Comuni. Modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 recante "Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa prevista dall'art. 39 dello Statuto, per i successivi provvedimenti di propria competenza, la presente delibera al Consiglio regionale a cura della Segreteria di Giunta.
- 3) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza ([trasparenza@regcal.it](mailto:trasparenza@regcal.it)) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



## PROPOSTA DI LEGGE

"Fusione di Comuni. Modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 recante:

"Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum."

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I Consigli comunali dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta, tutti della provincia di Cosenza, hanno deliberato all'unanimità la volontà di procedere alla fusione degli stessi in un unico Comune.

L'art. 15 del Testo unico sugli enti locali prevede che le competenze in materia di modifica delle circoscrizioni territoriali siano in capo alle Regioni, le quali, sentite le popolazioni interessate, vi provvedono nelle forme previste dalla legge regionale.

La Regione Calabria ha regolamentato la materia con la l.r. n° 15/2006 e ss.mm.ii. In particolare l'art. 5 detta norme in materia di fusione di Comuni ed il comma 3 prevede che "L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di uno o più contermini deve essere preceduta da un referendum sulle delibere consiliari di fusione svolto secondo le vigenti disposizioni legislative regionali."

Pertanto, sia la norma nazionale che quella regionale prevedono che per poter procedere alla fusione di Comuni, che abbiano espresso questa volontà tramite delibere dei rispettivi Consigli Comunali, è necessario indire apposito referendum tra le popolazioni interessate.

La Regione Calabria ha normato l'istituto del referendum con la l.r. n° 13/1983 e ss.mm.ii.

Nel caso particolare, l'art. 40 (Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali) al comma 1 prevede: "Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio."

L'art. 44 della stessa l.r. n° 13/1983 prevede, inoltre, che "il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole alla proposta."

Tale previsione sul quorum da raggiungere, perché il referendum consultivo sia considerato valido, equiparandolo al quorum previsto per il referendum abrogativo, risulta particolarmente penalizzante per i procedimenti di fusione dei Comuni tenuto conto che tali iniziative interessano soprattutto piccoli comuni in cui parte degli elettori risultano iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) che raramente partecipano alle consultazioni referendarie in argomento rendendo, di fatto, molto difficile il raggiungimento del quorum previsto, con il conseguente rischio di impedire lo svolgimento del processo di fusione già deliberato dai Consigli comunali dei Comuni interessati;

Considerato che occorre favorire ogni processo di aggregazione tra i Comuni calabresi, che oggi risultano eccessivamente frammentati in tantissimi piccoli Comuni, si rende, quindi, necessario eliminare il quorum di validità ritenendo che l'eliminazione della soglia possa agevolare le iniziative comunali di fusione e dare un forte impulso ai processi diretti a rafforzare la governance delle istituzioni locali.

In tal senso le Regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia e Veneto hanno già modificato la propria disciplina sul referendum consultivo territoriale per la fusione.

Per tali motivazioni si propone di modificare l'art. 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n° 13 inserendo un ulteriore comma che regolamenti il referendum consultivo che abbia ad oggetto la fusione di più comuni non prevedendo la necessità del quorum partecipativo.

Per quanto detto si propone, quindi, di sostituire l'art. 44 per come segue.

IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. Luigi Bulotta

Art. 44

*(Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione)*

1. S'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.
2. Nel solo caso in cui il referendum consultivo abbia ad oggetto la fusione di più comuni, la proposta referendaria di intende accolta qualora la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della medesima, quand'anche non abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.
3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**RELAZIONE FINANZIARIA**

La presente legge reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale e non comporta nuove o maggiori spese o minori entrate a valere sul bilancio regionale.

IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. Luigi Bulotta

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**  
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo:** "Progetto di legge recante: "Fusione di Comuni. Modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 recante: "Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.""

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.  
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata  
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa  
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"  
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale".  
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
44	Non comporta spese	-	-	€ 0,00

**Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

n. UPB/Capitolo	Anno 2015	Anno 201...	Anno 201...	Totale
Non applicabile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale				

IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. Luigi Bulotta

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE  
(Dott. Filippo De Calò)

## PROPOSTA DI LEGGE

"Fusione di Comuni. Modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 recante:

"Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum."

### Art. 1

Alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13- Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum." e successive modifiche ed integrazioni, è apportata la modifica di cui al comma seguente.

1. L'art. 44 è sostituito dal seguente:

### Art. 44

*(Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione)*

1. S'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.
2. Nel solo caso in cui il referendum consultivo abbia ad oggetto la fusione di più comuni, la proposta referendaria si intende accolta qualora la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della medesima, quand'anche non abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.
3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

### Art. 2

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.